



Co-funded by
the European Union

CO.A.ST. PROJECT

INSIEME VERSO L'ETÀ ADULTA
percorsi di accompagnamento e strumenti di supporto
per tutori volontari di MSNA

16/17 Ottobre 2025

28/29 Ottobre 2025





Co-funded by
the European Union

INSIEME VERSO L'ETÀ ADULTA: Questionario PRE-FORMAZIONE



Aiutaci a raccogliere i
tuoi bisogni formativi per
future occasioni di
formazione!





Co-funded by
the European Union

CO.A.ST. PROJECT

Presentazione del progetto CO.A.ST: ricerca, formazione e buone prassi per migliorare i sistemi di protezione e inclusione per MSNA e giovani adulti in Italia e in Europa

Daniela DI RADO



WP3

Presentazione del progetto CO.A.S.T e Partenariato

- ➔ **CO.A.ST (My Coming of Age Story)** è un progetto che ha avuto inizio il **1 aprile 2024** e della durata complessiva di **24 mesi**
- ➔ Coinvolge 6 Paesi Membri dell'Unione europea con il CIR - **Consiglio Italiano per i Rifugiati** (ITALIA), AADH - **Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme** (FRANCIA), ELIL - **European Lawyers in Lesvos** (GRECIA e POLONIA), KIND - **Kids In Need of Defence** (BELGIO e SLOVACCHIA) e PIC - **Pravni Center za Varstvo človekovih Pravic in Okolja** (SLOVENIA).
- ➔ Co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF 2021-2027)
- ➔ Persegue l'obiettivo generale di migliorare le forme di sostegno per i tutori di minori migranti non accompagnati nel quadro delle "**Azioni transazionali per sostenere gli Stati membri nel campo della protezione dei minori migranti**" (Topic 6).

WP3

Obiettivi e strumenti del progetto

Disseminazione e Advocacy

Sviluppare e diffondere raccomandazioni per il miglioramento dei sistemi di tutela a livello europeo

Empowerment

Facilitare il networking e l'accesso a consulenze legali per i tutori

Cooperazione

Promuovere l'interazione tra i tutori e gli attori coinvolti nel sistema di protezione dei minori

Scambio di buone pratiche

Facilitare la condivisione di conoscenze e strumenti di supporto tra i tutori



Sviluppo di strumenti

Creare risorse pratiche e moduli di formazione per i tutori e toolkit a livello europeo

Formazione e qualificazione

Migliorare le competenze dei tutori per preparare i minori all'età adulta con un focus sulle problematiche giuridiche e di integrazione

Soluzioni pratiche

Fornire strumenti e strategie per supportare i tutori nei compiti quotidiani

Identificazione di buone pratiche

Raccogliere e condividere strategie efficaci rilevate nei paesi partner per il supporto ai tutori

ITALIA

- Il sistema si fonda sulla legge Zampa (2017) con tutori volontari formati.
- Ogni MSNA ha un tutore nominato dal tribunale per i minorenni, scelto tra cittadini formati e coordinamenti del garante.
- I tutori offrono un accompagnamento completo (educazione, salute, legale) e ricevono formazioni specifiche.

FRANCIA

- Il sistema di protezione è diviso tra ASE (Assistenza sociale all'infanzia) e AAH (amministratore ad hoc).
- ASE è responsabile della gestione quotidiana del minore e chiede la nomina di un AAH solo in caso di pratiche legale: alcuni minori restano senza un tutore legale dedicato.
- I tutori (AAH) hanno piena autorità genitoriale ma il ruolo è liberamente scelto, senza formazione obbligatoria e con compenso minimo.

SLOVACCHIA

- Non esiste una definizione chiara dei MSNA e di conseguenza risulta problematica l'identificazione di MSNA.
- Due forme di tutela: tutore a lungo termine con ruolo genitoriale o tutore temporaneo con ruolo definito dal giudice.
- Il tutore rappresenta il minore davanti alle autorità, per la protezione internazionale, l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

POLONIA

- La legge prevede due figure: curatore (nominato dal tribunale quando il minore attraversa la frontiera, per la protezione internazionale) e tutore (ruolo genitoriale generale).
- Il tribunale nomina il curatore in circa 3 giorni, a volte è la stessa polizia di frontiera che fornisce nominativi, e non esiste una lista ufficiale di riferimento.
- In pratica, il tutore spesso è il responsabile della struttura presso cui i minori vengono collocati.

SLOVENIA

- I tutori sono volontari non retribuiti, scelti da una lista ufficiale e con formazione obbligatoria (aggiornamento ogni 3 anni).
- Il tipo di tutore varia in base allo status del minore (prima, durante e dopo la richiesta di protezione internazionale).
- Ogni forma di tutela legale termina al compimento dei 18 anni.

GRECIA

- Solo dal 2024 è attivo un sistema nazionale di tutela per i minori stranieri non accompagnati.
- Viene nominato un tutore (ente pubblico/privato o organizzazione internazionale) che agisce tramite mandato dell'ente preposto alla gestione della tutela.
- Funzioni principali: stato civile, gestione quotidiana e dei beni.

WP3

Formazioni per tutori tra paesi membri progetto CO.A.ST

Francia

No formazione obbligatoria per i tutori ma richiesti requisiti rigorosi. Sono le organizzazioni della società civile che forniscono questi corsi di formazione

Slovacchia

Mancanza di formazione specializzata, solo requisiti generali per diventare tutore temporaneo

Italia

Formazione obbligatoria e corsi aggiuntivi non obbligatori disponibili, ma senza uniformità a livello nazionale



Grecia

Formazione obbligatoria ma mancanza di formazione specifica su tematiche importanti (BIA, minori in strada)

Polonia

Nessuna formazione specializzata per i tutori

Slovenia

40 ore di formazione per tutori (assistenza sociale, psicologia, tutela dei diritti e dei doveri dei minori, diritto di asilo, etc). Aggiornamento obbligatorio di 8 ore ogni 3 anni

Sintesi della ricerca: punti di forza e sfide

La ricerca evidenzia che l'Italia si distingue per il suo sistema di **tutori volontari**, che consente un approccio partecipativo e solidale.

Sono state raccolte informazioni preziose sui MSNA, sul sistema di tutela e sono state analizzate le principali sfide e difficoltà affrontate, tra cui **in Italia** :

Buone pratiche

- Sistema di tutela volontaria
- Preso in carico e accompagnamento efficace dei minori nelle procedure legali, educative e sanitarie
- Aggiornamento delle formazioni disponibili per i tutori
- Supporto tra pari, grazie alle associazioni di tutori
- Mentorship
- Conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni in presenza di determinati requisiti

Criticità

- Carenza di tutori volontari
- Comunicazione difficile con i tribunali dei minori e lunghi tempi di nomina del tutore
- Formazione pratica insufficiente per i tutori
- Scarso supporto psicologico per i MSNA e tutori
- Mancanza di preparazione al raggiungimento della maggiore età del minore



Co-funded by
the European Union

CO.A.ST. PROJECT

Grazie per la vostra partecipazione e non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda o commento

Daniela DI RADO

Email: dirado@cir-rifugiati.org

Sito Web: www.cir-rifugiati.org





Co-funded by
the European Union

INSIEME VERSO L'ETÀ ADULTA: Questionario PRE-FORMAZIONE



Aiutaci a raccogliere i
tuoi bisogni formativi per
future occasioni di
formazione!





Co-funded by
the European Union

CO.A.ST. PROJECT

**Attori e percorsi di tutela per MSNA e
neomaggiorenni in Italia**

16/17 Ottobre 2025

28/29 Ottobre 2025



Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)

- Ratificata dall'**Italia** con la **Legge n. 176/1991**
- Enuncia per la prima volta, in forma chiara e coerente, i **diritti fondamentali** che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine senza discriminazioni, a prescindere anche dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno.
- ogni decisione riguardante i minorenni deve essere informata al **superiore interesse del minore** (*art. 3, par. 1, Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, Legge 176/91*)

I principi fondamentali per la tutela del minore

- **Non discriminazione:** i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, del bambino/adolescenti
- **Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo** del bambino: lo Stato deve impegnare il numero maggiore delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini.
- **Ascolto delle opinioni del minore:** i minori hanno il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e gli adulti devono tenere in adeguata considerazione le loro opinioni.
- **Superiore interesse del minore:** *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni ipubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”* (art. 3, par. 1, Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia, Legge 176/91)

Divieto di respingimento art. 19 c. 1 *bis*

Limiti all'espulsione art. 19 c. 2 lett. a) D.Lgs 286/1998

- **Divieto assoluto di respingimento** alla frontiera di **MSNA (art. 19, co. 1-bis)**
- **Divieto di espulsione** se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Il minore può essere destinatario di un provvedimento di espulsione per seguire il genitore o l'affidatario espulsi (**art. 19, co. 2 lett. A**).

In tale caso, ai sensi dell'art. 31, c. 4 T.U. Immigrazione:

 - il provvedimento è adottato su richiesta del Questore, dal Tribunale per i minorenni
 - a condizione che il provvedimento stesso non comporti un **rischio di danni gravi** per il minore
 - Il Tribunale decide non oltre 30 giorni (art. 33, co. 2-bis, TU immigrazione)
- **Rimpatrio assistito e volontario**, solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al **superiore interesse del minore**, dopo aver **sentito il minore e il tutore** e tenuto conto dei **risultati delle indagini familiari**, nonché della **relazione dei servizi sociali** competenti circa la situazione del minore in Italia (art. 8, L. 47/2017)

WP3

Il MSNA sul territorio italiano

art. 19 *bis*, D.Lgs. 142/2015, mod. art. 5 L. 47/2017

Il minorenni viene
individuato sul territorio

Minorenne segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali, all'autorità giudiziaria, ai rappresentanti dell'ente locale

L'autorità PS dà
comunicazione

Al Procuratore
presso il TM ed al
TM

apertura della **tutela**
nomina del **tutore**
ratifica
dell'**accoglienza**

Al Ministero del
Lavoro

censimento e
monitoraggio - **SIM**
Sistema informativo
nazionale dei MSNA



IL MSNA E LA TUTELA

In quanto minorenni, ogni MSNA ha il diritto di essere affiancato da un tutore che vigili e garantisca il rispetto dei suoi diritti



Apertura della tutela e
NOMINA del TUTORE



Tutore VOLONTARIO

Legge 47/2017 (*Zampa*), Art. 11

Elenco dei tutori volontari presso ogni Trib. Min.

Compiti e responsabilità del tutore

Fino a 18 anni, in assenza della capacità di agire, il tutore esercita la **rappresentanza legale del minore** in tutti i procedimenti che lo interessano e lo coinvolgono.

- Il tutore volontario è “la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di **rappresentare giuridicamente un minore** straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla **relazione con il minore**, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi” (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza)
- i i servizi sociali e il centro di accoglienza, stabiliscono di comune accordo con il minore un **percorso di crescita verso l’autonomia**
- **Partecipare attiva** del minore in tutti i procedimenti che li riguardano, esprimendo direttamente la propria volontà e le proprie necessità (L. 47/2017)

Compiti e responsabilità del tutore

- la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età per conto del minore;
 - la presentazione della domanda di protezione internazionale per conto del minore;
 - la partecipazione alla fase di identificazione del minore e supporto durante l'accertamento dell'età*;
 - la richiesta per i minori vittime di tratta di un programma specifico;
- monitoraggio delle condizioni di accoglienza del minore
- la richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
 - la rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formativa nonché in tutti i procedimenti a lui riferiti;
 - la richiesta di iscrizione al servizio sanitario nazionale;
 - il sostegno nel periodo di transizione verso la maggiore età

WP3

Compiti e responsabilità anche degli altri attori

**TRIBUNALE PER I
MINORENNI**

**UFFICIO DEL GARANTE
REGIONALE PER L'INFANZIA
E PER L'ADOLESCENZA**

**SERVIZIO SOCIALE DEL
COMUNE**

QUESTURA COMPETENTE

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA

WP3

Compiti e responsabilità anche degli altri attori

AVVOCATO

**CENTRO PROVINCIALE
PER L'ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI (CPIA)**

**MEDIATORE
CULTURALE**

PSICOLOGO

**UFFICI DI SERVIZIO
SOCIALE PER I
MINORENNI (USSM)**

Durante il primo colloquio l'equipe deve:

- condurre una valutazione prognostica
- valutare le possibilità di successo dei percorsi possibili

IL RILASCIO DEI DOCUMENTI AI MSNA

- Il documento deve essere rilasciato anche se il minorenni non dispone di passaporto o altro documento identificativo (Ministero Interno circolare del 24 marzo 2017 e legge 191/2022);
- la pubblica autorità può rivolgersi alle autorità consolari per avere la prova delle generalità del minorenni*;
- Dubbi circa la possibilità di svolgere attività lavorativa con il pds per minore età;

* *Tale possibilità è esclusa quando: il minorenni manifesti intenzione di presentare domanda di protezione internazionale; se, dal colloquio, emergono elementi che fanno ritenere che debba presentare domanda di protezione internazionale; se il minorenni dichiara di non volersi avvalere delle autorità consolari del suo paese*

WP3

I percorsi di regolarizzazione del minorenne

Protezione
internazionale

Presentazione in
Questura del C3

Audizione in
Commissione
territoriale

Provvedimento

ARRIVO IN
ITALIA

Permesso per
minore età
Art. 10 L.
47/2017

Richiesta in
Questura di
rilascio del
permesso di
soggiorno

Rilascio del
permesso, valido
fino alla maggiore
età

Richiesta
conversione
alla maggiore
età

Protezione internazionale

Quadro normativo principale

- **D. Lgs 251/2007 come modificato dal D. Lgs 18/2014 (c.d. decreto qualifiche)** di recepimento della Direttiva 2011/95/UE
- **D. Lgs. 25/2008 (c.d. decreto procedure)** e successive modifiche di recepimento della Direttiva 2013/32/UE
- **D. Lgs. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza)** e successive modifiche di recepimento della Direttiva 2013/33/UE
- **Testo Unico Immigrazione D.Lgs 286/1998** e successive modifiche
- **Regolamento Dublino III 604/2013**

IL PERMESSO DI RICHIESTA ASILO: aspetti pratici

- Dopo la Manifestazione di volontà, occorre formalizzare la richiesta tramite compilazione del modello C3 presso la QUESTURA, che effettua anche il fotosegnalamento;
- La Questura competente è quella del luogo di dimora abituale del minorenne, non è necessaria l'iscrizione anagrafica;
- Contestualmente è rilasciato il permesso per richiesta asilo temporaneo;
- Segue la procedura innanzi alla Commissione

Mod. A4.22
4.28
Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**
(Legge n. 185 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 20-8-2002 - D.P.R. del 18 settembre
2004 n. 303 del 15-5-1996 - G.U. n. 296 del 20/12/2004)

1. _____

(cognome) _____ (nome) _____

(paternità) _____ (maternità) _____

(sessi) - M/F (data di nascita) _____ (luogo, Stato) _____

(domicilio in Italia: Città) _____ (Via) _____

2. Cittadinanza a) alla nascita b) attuale

(specificare i motivi d'eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)

c) apolide (specificare motivi)

3. a) Gruppo etnico b) Religione

4. Documenti d'identità o di viaggio di cui è in possesso _____

(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)

Procedura di riconoscimento della protezione internazionale D.Leg.vo 25/2008

Al richiedente protezione viene comunicata la decisione della Commissione:

- Riconoscimento dello status di rifugiato
- Riconoscimento della protezione sussidiaria
- Riconoscimento della protezione speciale
- Rigetto della domanda di asilo con possibilità di ricorrere al Tribunale entro 30 gg dalla notifica del rigetto*

****In pendenza di ricorso, il ricorrente continua a godere dei diritti del richiedente asilo, se ha diritto a restare sul territorio***

WP3

I percorsi di regolarizzazione del minorenne




IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ: aspetti pratici

- Il permesso di soggiorno per minore età si richiede presso la **QUESTURA** anche prima della nomina del tutore o su richiesta del minore stesso;
- La Questura competente è quella del luogo di dimora abituale del minore. Non è necessaria l'iscrizione anagrafica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- Il primo passaggio per il rilascio del permesso di soggiorno è il **FOTOSEGNALAMENTO**;
- Successivamente, viene dato un appuntamento per il rilascio del permesso per minore età cartaceo

The image shows a form titled "PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI" (Foreigner Permit of Stay) issued by the "MINISTERO DELL'INTERNO" (Ministry of the Interior) and the "AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" (Administration of Public Security). The form is for a "QUESTURA DI" (Police Station of) and includes fields for the applicant's name, date of birth, and other personal details. It also features a section for the "TIPO DI PERMESSO" (Type of Permit) and a "FOTO" (Photo) area. The form is filled out with handwritten information, including the name "MARTINO" and the date "15/01/2018".

I percorsi di regolarizzazione del minorenne alla maggiore età



Conversione del permesso di soggiorno per Minore età

Al compimento dei 18 anni, è possibile convertire il permesso di soggiorno per minore età tramite invio del kit postale in un:

- Permesso per attesa occupazione (1 anno);
- Permesso per lavoro (2 anni);
- Permesso per studio (1 anno);
- Permesso per integrazione minore in presenza del prosieguo amministrativo (la durata di questo permesso è definita dal Tribunale e non può andare oltre i 21 anni).

è possibile chiedere la conversione 60 giorni prima della maggiore età e non oltre i 60 giorni successivi

- Il passaporto;
- Il parere favorevole della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione se il minore è in Italia da meno di tre anni (non richiesto in presenza del prosieguo amministrativo).

Il parere può essere richiesto, preferibilmente dai servizi sociali comunali che hanno in carico i minori da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Al compimento dei 18 anni, è possibile convertire il permesso di soggiorno per minore età tramite invio del kit postale e richiedere un ***permesso di soggiorno per attesa occupazione***

- Durata 1 anno (Possibile il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione Vd. **Circolare Min. Interno n. 40579 del 3.10.2016**);
- Passaporto;
- Si ottiene mediante invio del kit presso l'ufficio postale;
- Permette di godere dell'assistenza sanitaria, iscrizione anagrafica, contratti di affitto, contratti assicurativi;
- Nella ricevuta del kit postale ci sarà il primo appuntamento in Questura per il fotosegnalamento;
- Se sei in possesso dell'assicurata postale, sei regolare sul territorio

Permesso di soggiorno per lavoro

Al compimento dei 18 anni, è possibile convertire il permesso di soggiorno per minore età tramite invio del kit postale e richiedere ***un permesso di soggiorno per lavoro***

- durata 1 anno (Contratto a t. determinato) 2 anni (Contratto a t. indeterminato);
- necessario il passaporto, contratto di lavoro, buste paga, (doc.ti attestanti il rapporto di lavoro);
- si ottiene mediante invio del kit presso l'ufficio postale;
- permette di godere dell'assistenza sanitaria, iscrizione anagrafica, contratti di affitto, contratti assicurativi, ricongiungimento familiare
- nella ricevuta del kit postale avrai il primo appuntamento in Questura per il fotosegnalamento;
- se sei in possesso dell'assicurata postale, sei regolare sul territorio

Permesso di soggiorno per studio

Al compimento dei 18 anni, è possibile convertire il permesso di soggiorno per minore età tramite invio del kit postale e richiedere ***un permesso di soggiorno per studio***

- durata 1 anno (Rinnovabile? Sì, per la durata del corso stesso);
- necessario il passaporto e iscrizione scolastica;
- si ottiene mediante invio del kit presso l'ufficio postale;
- nella ricevuta del kit postale avrai il primo appuntamento in Questura per il fotosegnalamento;
- convertibile in presenza di un contratto di lavoro in un pds lavoro;
- se sei in possesso dell'assicurata postale, sei regolare sul territorio.

Il rispetto della vita privata e familiare

Articolo 3 ricompreso nel concetto del superiore interesse del minore Articolo 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Gli Stati hanno:

- un **obbligo negativo** di non interferire deliberatamente nella vita privata e familiare
- un **obbligo positivo** di garantire il godimento di tutti i legami affettivi significativi . Per un MSNA, un legame significativo può essere quello con un fratello/sorella

è ormai consolidato l'orientamento della Corte EDU che riconosce la valenza non solo della relazione genitoriale ma anche di tutte quelle relazioni dotate di **rilevanza affettiva** (Scozzari e Giunta VS Itali - Moustaquim vs Belgio) → estensione del concetto di "vita privata e familiare"

Procedura di ricongiungimento familiare di un Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA)

L'articolo 8 del Regolamento Dublino III prevede **un principio di tutela rafforzata** per i MSNA → prevalenza della competenza a conoscere la domanda di asilo del minore dello stato in cui si un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Si avviano le indagini familiari per comprendere se:

- Il minore ha familiari/parenti in altri Stati UE.;
- Attraverso documenti che provino il legame familiare, banche dati (es. Eurodac), contatti con le autorità degli altri Stati, si valuta la disponibilità e capacità del familiare/parente di occuparsi del minore.

Il trasferimento del MSNA verso lo Stato richiesto avviene previo con il nulla osta del Tribunale per i Minorenni richiesto dal tutore e purché ciò risponda al superiore interesse del minore.

Compresenza sul territorio del tutore volontario e di un familiare del MSNA

La compresenza fisica implica anche una compresenza di piani: quello **legale** e quello **affettivo**.

Piano legale: Può esserci stato un affidamento al familiare oppure il tutore resta il responsabile legale del minore straniero

Piano relazionale: Indipendentemente dalle determinazioni del Tribunale dei Minorenni in merito alla tutela e all'affidamento, il tutore resta un sostegno quotidiano e affettivo nel percorso di integrazione del minore ma anche nella relazione con il familiare:

- Sostegno nel ricongiungimento con il familiare
- Figura di supporto e punto di riferimento nelle scelte del ragazzo
- Presenza continua nel percorso di integrazione

Queste circostanze, come nel caso del raggiungimento della maggiore età, ci fanno riflettere su un ruolo del tutore scisso dai termini e dalle responsabilità previste per legge e maggiormente legato ad una continuità del supporto → **tutela sociale**

INSIEME VERSO L'ETÀ ADULTA: Questionario PRE-FORMAZIONE



Aiutaci a raccogliere i
tuoi bisogni formativi per
future occasioni di
formazione!